

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 – art. 28. Progetto: “Centralina idroelettrica su traversa Fiume Potenza Loc. Rotacupa Comune di Macerata” – Proponente FIN.COS srl - Decreto Dirigenziale di esclusione dalla VIA n. 81VAA del 07/08/2014 - Verifica di ottemperanza alle prescrizioni (ora Condizioni Ambientali).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI RITENERE le Condizioni Ambientali del DDPF n. 81VAA, del 07/08/2014 ottemperate, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come specificato nell'Allegato A al presente decreto.

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3 c.4 della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DI PUBBLICARE per estratto il presente provvedimento nel BURM e per intero nel sito web, ai sensi del comma 8, articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 al seguente link:

http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/ValutazioneImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/612/Ditta/480/ID_proc/1217/Tipo/VIA/directory/V00558/Default.aspx

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il dirigente
Roberto Ciccio

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 7 agosto 1990, n. 241;
- D.Lgs. n. 42 del 2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”;
- D.Lgs. n. 152 del 29/03/2006 “Norme in materia ambientale”;
- L.R. n. 3 del 26 marzo 2012 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA);
- L.R. n. 11 del 09/05/2019 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”.
- D.G.R. 21 gennaio 2004, n. 116 “Approvazione del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di rilievo regionale (PAI) – articolo 11 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13”.

MOTIVAZIONE ED ESITO ISTRUTTORIA

Il progetto denominato: “Centralina idroelettrica su traversa Fiume Potenza Loc. Rotacupa Comune di Macerata”, presentato dalla Ditta Fin.Cos srl, ai sensi della L.R. n. 3/2012 è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con il decreto VAA n. 81 del 07/08/2014 con prescrizioni (oggi Condizioni Ambientali, di seguito C.A.) riportate nell’allegato A al presente Decreto.

La ditta è stata autorizzata alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto con permesso n.72 del 29/08/2014 del Comune di Macerata.

Con nota prot. 588678 del 18/08/2014, in ottemperanza alla **C.A. 1.a**, è stato comunicato l’inizio lavori per il giorno 02/09/2014, mentre la fine dei lavori è avvenuta il 23/08/2015 come da comunicazione della ditta prot. n. 1449168 del 06/12/2019.

Il Dip. ARPAM di Macerata a seguito della ns. nota prot. n. 213106 del 04/04/2016, ha effettuato un controllo della centrale in data 26/05/2016 “al fine di verificare la corrispondenza dell’impianto in relazione alle C.A. impartite con il DD 81VAA/2014”.

Gli esiti del controllo, come da verbale ARPAM trasmesso con nota prot. n. 387319 del 10/06/2016, non hanno rilevato irregolarità nelle ottemperanze.

Fase ante operam: si considerano ottemperate: la **C.A. 1.b**, relativa ai lavori di manutenzione precedenti alla realizzazione dell’opera, la **C.A. 1.d** relativa alla gestione del materiale di scavo prodotto nel corso dell’esecuzione dei lavori, e la **C.A. 1.i**, sulla gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, sia sulla base delle risultanze del sopralluogo ARPAM, che, come per la **C.A. 1.b**, anche sulla base della documentazione fotografica trasmessa dalla ditta a questo ufficio con nota prot. n. 1449168 del 06/12/2019, a seguito di nostra richiesta per le vie brevi.

Fase di cantiere: per la **C.A. 1.c**, il richiesto ripristino della continuità della soglia di sfioro e della briglia sul secondo salto è attestato sia sulla base delle risultanze del sopralluogo ARPAM, che sulla base documentazione fotografica trasmessa nota prot. n. 1449168 del 06/12/2019 da cui è possibile verificare lo stato della briglia ante e post intervento.

Le **C.A. 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i** e **1.j** costituiscono buone pratiche di gestione del cantiere. Non essendo insorte problematiche ambientali nel corso dello svolgimento dei lavori, né giunte segnalazioni, si ritiene che tali pratiche siano state correttamente applicate.



La **C.A. 1.k** relativa alla verifica della non contaminazione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 185, comma 1), lett. c) del D. Lgs. 152/2006, può considerarsi ottemperata sulla base delle risultanze del sopralluogo ARPAM in data 26/05/2016.

Fase di esercizio: le C.A. sono parimenti state considerate nel sopralluogo effettuato da ARPAM., pertanto la **C.A. 2.a** relativa alla restituzione in alveo del materiale inerte e la **C.A. 2.b** relativa alla gestione dei rifiuti prodotti in fase di esercizio, possono considerarsi ottemperate.

In ottemperanza alla **C.A. 2.c**, la scrivente PF, con nota n. 190424 del 24/03/2016 ha richiesto alladitta, l'invio della Valutazione di impatto acustico. Tale documento è stato trasmesso dal proponente con nota n. 343214 del 26/05/2016.

Successivamente, è stato richiesto ad ARPAM di esprimersi sulla Valutazione di impatto acustico con note prot. n. 425664 del 24/06/2016, n. 207938 del 21/02/2018 e n. 502749 del 08/05/2018. ARPAM, con nota prot. n. 696125 del 20/06/2018 ha trasmesso il proprio giudizio sulla relazione acustica, evidenziando che la stessa risulta carente e dunque necessita di integrazioni. In particolare, ARPAM rileva che *“omissis... è stato individuato un solo ricettore sensibile, R1 (P2), che dista dall'impianto circa 110m e ricadono nella Classe “III” della zonizzazione acustica del Comune di Macerata; nell'intorno di 150 m ci sono altri ricettori sensibili che andrebbero considerati; inoltre è stato individuato un altro punto P1, a 4 m dall'impianto che ricade nella Classe “III” della zonizzazione acustica del Comune di Macerata; andrebbe precisato se detto punto è posizionato al limite di proprietà e se in esso si intende valutare il rispetto limite del valore limite di emissione. ...omissis... Pertanto in riferimento a quanto riportato sopra, non abbiamo trovato nella relazione il report temporale delle due misure mentre non è stato misurato il livello di pressione sonora residuo per gli altri ricettori sensibili. ... omissis...”*. Il parere riporta inoltre che non è possibile valutare se all'interno delle abitazioni individuate, come ricettori sensibili, a finestre aperte, il limite di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* sia rispettato, e conclude con: *Alla luce di quanto sopra non siamo in grado di effettuare nessuna Valutazione della relazione in esame; pertanto, qualora l'amministrazione in indirizzo lo ritenga opportuno, necessita sicuramente di integrazioni alla documentazione presentata.*

Con nota prot. n. 1449168 del 06/12/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione per la verifica di ottemperanza alle C.A. ai sensi D.Lgs. 152/2006 – art. 28 comma 2, nella quale, tuttavia, mancavano le integrazioni dei parametri acustici, come da valutazione di ARPAM.

Con nota prot. n. 1460922 del 10/12/2019 è stato richiesto alla ditta l'invio delle integrazioni alla Valutazione di impatto acustico entro 30 giorni.

Non essendo pervenute le integrazioni richieste, con nota prot. n. 206490 del 18/02/2020 è stato trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 47VAA del 18/02/2020 di diffida ad adempiere entro trenta giorni, richiedendo la documentazione mancante per la Valutazione di impatto acustico, relativa alla condizione ambientale 2.c: Per quanto riguarda il rumore, la ditta dovrà effettuare opportune misure post-operam, nel periodo di massima produzione di rumore, per avvalorare le ipotesi progettuali inoltrando la documentazione all'ARPAM Dipartimento provinciale di Macerata e a questa Posizione di Funzione.

Con nota prot. n. 278096 del 04/03/2020 la ditta ha trasmesso le integrazioni necessarie alla completezza della Valutazione di impatto acustico come da rilievi ARPAM.

L'elenco completo e aggiornato delle C.A. viene riportato nella tabella allegata.



Esito dell'istruttoria

A seguito dell'istruttoria condotta, si attesta che le Condizioni Ambientali impartite nel decreto n. 81/VAA del 07/08/2014, sono state ottemperate.

Per quanto sopra si propone:

DI RITENERE le Condizioni Ambientali, del DDPF n. 81VAA, del 07/08/2014 ottemperate, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come specificato nell'Allegato A al presente decreto.

La presente istruttoria è stata predisposta con la collaborazione tecnica di Stefano Angelini.

La responsabile del procedimento
Velia Cremonesi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A

